



Autenticazione delle firme di sottoscrizione delle liste dei candidati e della presentazione dei referendum ex art. 14 legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modifiche.

Ufficio informazioni

Ufficio Relazioni con il Pubblico

Descrizione del procedimento

Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29 , dalla legge 8 marzo 1951, n. 122 , dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108 , dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18 , e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco. 2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'art. 21, comma 2 del DPR 445/2000. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

Gli stampati per la raccolta delle firme devono essere consegnati all'URP, dove i cittadini potranno presentarsi per la sottoscrizione muniti di valido documento di riconoscimento nel consueto orario di apertura al pubblico dell'Urp. Gli stampati saranno ritirati dopo il termine previsto dalla legge a cura del consegnatario (partito politico, comitato referendario)

L'autenticazione è redatta, di seguito alla sottoscrizione, dai funzionari incaricati dal Presidente. Il pubblico ufficiale che autentica attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio. Le autenticazioni sono effettuate presso l'Urp, nei consueti orari di apertura al pubblico. Gli stampati consegnati per le sottoscrizioni, sono ritirati a cura del consegnatario.

Riferimenti normativi

Legge 21.3.1990 n. 53, art. 21 DPR 445/2000.

Circolare Prefettura del 7.8.2013

Sentenza Consiglio Stato 8.5.2013 n. 2501

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria

Servizio Segreteria Generale, URP, Avvocatura, Organizzazione e Personale, Risorse Tecnologiche

Ufficio del procedimento

Segreteria Generale

Responsabile del provvedimento finale

Vezzosi Lucia

Ufficio Provvedimento Finale

Segreteria Generale

Modalità di contatto

Posta Elettronica
Fax
Telefono
PEC
Posta Ordinaria
Presso Ufficio

Termine di conclusione

immediato per la sottoscrizione. La consegna delle firme raccolte avviene alla data indicata dai richiedenti

Strumenti di Tutela

Difensore Civico
Dirigente del Servizio
Tribunale di Pistoia

Potere sostitutivo

Nardi Simona